

CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO E ALLA GESTIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’ACCOGLIENZA TEMPORANEA E L’ASSISTENZA IN FAVORE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA O UMANITARIA NEL COMUNE DI FIRENZE

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato è riferito all’affidamento della gestione dei servizi relativi al funzionamento di un Centro Polifunzionale per l’accoglienza temporanea e l’assistenza in favore di cittadini stranieri, con particolare riferimento a richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria (di seguito denominato “Centro”), per il periodo 31 marzo 2010 – 30 marzo 2013, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 2 Il Centro polifunzionale

Il Centro è promosso dal Comune di Firenze nell’ambito di un apposito Accordo sottoscritto in data 24.11.2009 con il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione della Deliberazione della G.M. n. 537/2009 del 17.11.2009, per la realizzazione, nella città di Firenze, di un sistema di accoglienza volto a realizzare attività di sostegno al processo di inclusione sociale e di facilitazione al percorso di integrazione socio economia nel territorio dei suddetti soggetti

L’accoglienza nell’ambito del Centro sarà rivolta ad un massimo di n. 130 cittadini stranieri con particolare riferimento a richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, uomini e/o donne maggiorenni, nuclei familiari con prole e nuclei familiari monoparentali.

La durata dell’accoglienza sarà articolata come segue:

- a) accoglienza temporanea ed assistenza per un periodo non superiore a 60 giorni;
- b) accoglienza, per un periodo non superiore ad 180 giorni, finalizzata al sostegno ed alla formazione ed integrata con percorsi interdisciplinari volti all’inclusione socio-lavorativa dei predetti soggetti;
- c) ospitalità in semi-autonomia di richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, anche attraverso modelli alloggiativi sperimentali per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 3 Servizi

I servizi oggetto del presente appalto sono articolati come segue:

A. Servizi di accoglienza, costituiti da:

- A.1 Servizio di accoglienza
- A.2 Servizi di pulizia
- A.3 Servizio di gestione amministrativa
- A.4 Sostegno ed accompagnamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari
- A.5 Inserimento scolastico e Servizi per i minori
- A.6 Servizi di orientamento per l’accesso ai servizi territoriali
- A.7 Servizio di supporto alle pratiche burocratico amministrative
- A.8 Servizio assistenza psicologica

A.9 Servizio di portierato e di sorveglianza notturna

Le caratteristiche tecniche dei suddetti servizi sono meglio specificate nella scheda tecnica allegato n. 1 – Servizi di accoglienza;

B. **Servizi per l'integrazione**, costituiti da:

- B.1 Servizi per l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana
- B.2 Attività e Servizi di Socializzazione ed Intrattenimento
- B.3 Servizi di Orientamento e di sostegno per l'accesso alle occasioni di formazione professionale
- B.4 Servizi di Orientamento e di sostegno per l'accesso al lavoro
- B.5 Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell'autonomia alloggiativi

Le caratteristiche tecniche dei suddetti servizi sono meglio specificate nella scheda tecnica allegato n. 2 – Servizi per l'integrazione;

C. **Servizi di Informazione e consulenza legale**, costituiti da:

- C.1. Servizi di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione sui diritti e doveri e sulla condizione dello straniero
- C.2.. Servizio di consulenza legale

Le caratteristiche tecniche dei suddetti servizi sono meglio specificate nella scheda tecnica allegato n. 3 – Servizi di informazione e consulenza legale;

D. **Servizi di mediazione linguistico culturale e traduzione**, costituiti da:

- D.1 Servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico culturale
- D.2 Servizi di traduzione testi

Le caratteristiche tecniche dei suddetti servizi sono meglio specificate nella scheda tecnica allegato n. 4 - Servizi di mediazione linguistico culturale e traduzione.

Art. 4 Sede del Centro

Il soggetto affidatario dei servizi **di cui all'art.3**, si obbliga a garantire – a far data dal 31 Marzo 2010 - la disponibilità di un immobile idoneo – da destinare **a sede del Centro, ubicato nel territorio del comune di Firenze**, libero da altri vincoli, con una ricettività fino ad un massimo di 130 posti per singoli e nuclei familiari.

Tale immobile deve inoltre rispondere inderogabilmente alle seguenti caratteristiche.

- 1) avere un numero di camere e di locali di servizio atti ad accogliere temporaneamente 130 ospiti, singoli e/o nuclei familiari, oltre ad un numero idoneo di locali comuni e di locali e servizi destinati agli operatori;
- 2) essere in possesso **di tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo richiesto**, secondo quanto disposto dalla normativa in materia e, in particolare, con riferimento alle strutture di cui agli articoli 8, 9, 10 (comma 1, lett.d), 11 (comma 1) e 13 del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 26/3/2008, n.15/r.
- 3) l'immobile, conforme ai requisiti richiesti, **dovrà essere nella disponibilità dell'affidatario** inderogabilmente a far data dal 31 marzo 2010.

In particolare, la disponibilità e idoneità dell'immobile alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui al presente Capitolato nonché la conformità catastale della destinazione all'uso, l'adeguatezza

tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, dovrà essere attestata attraverso la seguente documentazione da presentare in sede di gara:

- a) dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inerente la disponibilità del bene con relativa idonea documentazione a supporto allegata, nonché la presenza di eventuali altri diritti, vincoli, servitù, condoni assentiti o richiesti;
- b) dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità urbanistico-edilizia del bene, la sua destinazione d'uso, nonché la conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi;
- c) dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti per le strutture di cui agli articoli 8, 9, 10 (comma 1, lett.d), 11 (comma 1) e 13 del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 26/3/2008, n.15/r;
- d) scheda tecnica con la descrizione dell'immobile;
- e) dichiarazione attestante la superficie complessiva dei locali (area coperta e scoperta), la superficie utile in base alla quale il soggetto partecipante ha calcolato l'importo annuale indicato nell'offerta economica relativa alla sede del Centro, che sarà oggetto di verifica di congruità da parte della Commissione Valutazioni Immobiliari della Direzione Patrimonio di cui all'art.72 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- f) piante in scala 1:200 di tutti i piani, anche su supporto e in formato digitale;
- g) n.10 immagini fotografiche che nell'insieme diano conto delle condizioni complessive dell'immobile (parti esterne e spazi interni).

E' ammessa la possibilità, nel corso del periodo di affidamento, salvaguardando la continuità del servizio, di trasferimento della sede del Centro presso altro immobile idoneo allo scopo e in possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo, previa accettazione da parte dell'Amministrazione comunale. L'offerente dovrà indicare, in sede di offerta, se intenda o meno avvalersi di tale facoltà integrando in tal senso la dichiarazione di cui al precedente comma, lett. a).

Resta inteso che, in caso di siffatta eventualità:

- a) il prezzo per la messa a disposizione e l'utilizzo della nuova sede non potrà essere superiore a quello stabilito in sede di affidamento iniziale;
- b) tale importo sarà comunque oggetto di verifica di congruità da parte della Commissione Valutazioni Immobiliari della Direzione Patrimonio di cui all'art.72 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

Art.5

Funzioni di Coordinamento dei servizi

Il soggetto affidatario dovrà individuare un Coordinatore responsabile del progetto e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. Tale Coordinatore sarà il referente del soggetto affidatario nella tenuta dei rapporti con i referenti del Comune di Firenze e dovrà essere presente a qualsiasi incontro che si rendesse necessario per la definizione di aspetti inerenti il servizio.

Art. 6

Vincoli organizzativi e risorse professionali

I servizi oggetto del presente Capitolato, così come indicati all'art. 3 e specificati negli allegati di dettaglio tecnico dei servizi di cui ai punti A, B, C e D dello stesso articolo, dovranno essere svolti

mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Il numero e la presenza degli operatori adibiti dal soggetto affidatario ai servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere adeguati in rapporto alle caratteristiche strutturali del Centro, alle caratteristiche e al numero degli ospiti, tenendo presente quanto specificato al precedente art. 3 e relative schede allegate di dettaglio tecnico dei servizi.

Il soggetto affidatario dovrà altresì assicurare le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie di ospiti di cui al secondo comma dell'art.2, nonché dell'andamento delle presenze presso il Centro, anche in relazione alle evoluzioni dei flussi migratori e della domanda di protezione internazionale.

Il soggetto affidatario dovrà garantire l'erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato tenendo presenti i seguenti vincoli organizzativi corrispondenti ai servizi e alle attività di cui all'art.3:

- i servizi di accoglienza di cui al punto A.1, dal lunedì alla domenica, durante l'arco diurno dalle ore 7 alle 23;
- il servizio di pulizia di cui al punto A.2, dal lunedì al sabato, per almeno 18 ore settimanali;
- le altre attività previste all'art. 3, punti da A.3 a A.7 e B.2, B.3, B.4, B.5, C.1, dovranno essere garantite, dal lunedì al venerdì, almeno nell'arco orario dalle 8 alle 18;
- il servizio di portierato, di cui al punto A.9.1, dal lunedì alla domenica, per 24 ore su 24;
- il servizio di sorveglianza notturna, di cui al punto A.9.2, per l'intera settimana, durante l'orario notturno dalle ore 23,00 alle ore 7,00.

Per quanto riguarda le attività di cui ai punti A.8, B.1, C.2 e D, il soggetto affidatario dovrà far riferimento ai vincoli minimi organizzativi rispettivamente indicati nelle relative schede allegate al presente Capitolato.

Il soggetto affidatario, per la gestione dei servizi di cui al comma 1 dell'art.3 del presente Capitolato dovrà garantire risorse professionali in possesso delle seguenti caratteristiche:

- per le attività di cui al punto A.3 (servizio di gestione amministrativa), da svolgersi secondo una metodologia di lavoro multiprofessionale e di équipe:
 - o in relazione alle attività specifiche di presa in carico e monitoraggio dei percorsi, dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di educatore professionale, almeno uno dei quali con esperienza documentata almeno semestrale nel settore dell'assistenza all'infanzia con funzioni educative e almeno uno dei quali con esperienza documentata almeno semestrale nel settore dei servizi socio-assistenziali e/o in servizi per immigrati o richiedenti asilo, riferibili all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
 - o in relazione alle attività specifiche di informazione e consulenza giuridico-legale, dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di operatore dei servizi informativi e di orientamento con Laurea in Giurisprudenza o equipollente con esperienza documentata almeno semestrale in servizi socio-assistenziali e/o per immigrati o richiedenti asilo, riferibile all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
 - o in relazione alle attività specifiche di sostegno all'integrazione, dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di educatore professionale e/o di ricercatore dei servizi informativi e di orientamento con esperienza documentata almeno semestrale nell'ambito dell'orientamento e tutoraggio al lavoro, riferibile all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;

- per le attività di cui ai punti A.4 (per le funzioni di orientamento), A.5 e A.6 dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di educatore professionale, almeno uno dei quali con esperienza documentata almeno semestrale nel settore dell'assistenza all'infanzia con funzioni educative e almeno uno dei quali con esperienza documentata almeno semestrale nel settore dei servizi socio-assistenziali e/o in servizi per immigrati o richiedenti asilo, riferibili all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- per le attività di cui ai punti A.7 e C. 1 dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di operatore dei servizi informativi e di orientamento con esperienza documentata almeno semestrale in servizi per immigrati o richiedenti asilo, riferibile all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- per le attività di cui al punto C. 2 dovranno essere impiegate figure professionali iscritte all'Ordine degli avvocati, con almeno 3 anni di esperienza documentabile nel settore;
- per le attività di cui al punto B.1, dovranno essere impiegati operatori con i requisiti minimi rispettivamente individuati nella scheda allegata n. 2 al presente Capitolato;
- per le attività di cui al punto B.2 dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di animatore, con esperienza documentata semestrale nel settore dei servizi per immigrati o richiedenti asilo o nei servizi socio – assistenziali, con titolo riferibile all'inquadramento nel profilo professionale D1 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- per le attività di cui ai punti B.3, B.4 e B.5 (per le funzioni di orientamento e informazione) dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di educatore professionale e/o di ricercatore dei servizi informativi e di orientamento con esperienza documentata almeno semestrale nell'ambito dell'orientamento e tutoraggio al lavoro, riferibile all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- per le attività di cui ai punti B.3, B.4 e B.5 (per le funzioni di accompagnamento) dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di operatore dell'inserimento lavorativo, con esperienza documentata almeno semestrale nell'ambito dell'orientamento al lavoro e/o in servizi per immigrati o richiedenti asilo, riferibile all'inquadramento nel profilo D1 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- per le attività di cui ai punti A.1, A.4 (per le funzioni di accompagnamento) e A.9 (per le funzioni di sorveglianza notturna) dovranno essere impiegati operatori in possesso della qualifica di operatore socio assistenziale, con esperienza documentata almeno semestrale nel settore dei servizi per immigrati o richiedenti asilo o nei servizi socio – assistenziali, riferibile all'inquadramento nel profilo B1 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- per le attività di cui al punto A.9 (per le funzioni di portierato) operatori in possesso della qualifica di addetto alla sorveglianza e custodia dei locali riferibile all'inquadramento nei profili A1 o B1 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- per le attività di cui al punto A.8 dovrà essere impiegata una figura professionale per il servizio di sostegno psicologico, in possesso di Laurea in Psicologia, con esperienza documentata almeno biennale nel settore dei servizi per l'immigrazione e l'asilo e/o socio-assistenziali, se dipendente, con qualifica di psicologo riferibile all'inquadramento nel profilo professionale E2 o superiore del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario, per non meno di n.6 ore settimanali;
- per le attività di cui al punto D, dovranno essere impiegati operatori con i requisiti minimi rispettivamente individuati nella scheda allegata n. 4 al presente Capitolato.

Inoltre il soggetto affidatario dovrà garantire la presenza di un Coordinatore responsabile di progetto, in possesso di laurea in Scienze dell'educazione, Psicologia, o equipollenti e con esperienza documentata almeno biennale nel settore dei servizi per richiedenti asilo e/o immigrati o in servizi socio-assistenziali e con qualifica almeno di coordinatrice/ore di unità operativa riferibile all'inquadramento nel profilo professionale E1 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario, per almeno n.38 ore settimanali dal lunedì al sabato.

Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, disponibilità al lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche della utenza specifica, capacità di porsi in relazione con i beneficiari secondo una relazione di auto aiuto, capacità di muoversi all'interno di una rete territoriale.

Nell'organizzazione del lavoro dovranno essere previsti momenti di compresenza per garantire il passaggio delle comunicazioni tra gli operatori.

Dovranno altresì essere previsti momenti periodici d'incontro d'equipe (per almeno 4 ore mensili) per la programmazione, la pianificazione e la verifica dell'intervento, nonché, la condivisione dei risultati raggiunti.

Per quanto concerne i seguenti servizi, qualora vengano assolti direttamente dal soggetto affidatario, essi dovranno essere svolti da operatori idonei e qualificati, riferibili al corrispondente inquadramento del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario:

- il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria da letto e da bagno, nonché il servizio di lavaggio e sanificazione all'occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi;
- il servizio di fornitura dei pasti giornalieri;
- il servizio di pulizia degli ambienti comuni.

Art. 7

Adempimenti generali relativi al personale

Il soggetto affidatario si impegna ad impiegare operatori in possesso dei requisiti indicati nel presente Capitolato e necessari ai fini della partecipazione alla presente selezione, fornendo, entro 10 giorni dall'affidamento del servizio:

- l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica e curriculum;
- l'orario che ciascun operatore avrà in rapporto ai compiti assegnatogli;
- i curriculum del personale che intende impiegare per le eventuali sostituzioni.

In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, a qualunque titolo, dei soggetti di cui all'art. 6, il soggetto affidatario dovrà assicurare la loro sostituzione in maniera tempestiva con personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti, dandone comunicazione al Responsabile Comunale.

La mancanza di anche uno solo tra i requisiti richiesti, accertata e contestata da parte del Comune nel corso del rapporto contrattuale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune procederà di conseguenza ad inviare all'affidatario formale diffida ad adempiere per la sostituzione del personale privo di requisiti con personale idoneo, mediante lettera raccomandata A/R.

In caso di reiterato comportamento inadempiente, entro 15 giorni dalla diffida, il contratto si intenderà risolto senza ulteriori formalità, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. L'affidatario inoltre è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

Le prestazioni svolte dal personale impiegato dal soggetto affidatario per le attività di cui al presente Capitolato non costituiranno rapporto d'impiego con il Comune di Firenze, né potranno rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune stesso.

Il soggetto affidatario, s' impegna inoltre:

- a comunicare al Comune, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale che sarà utilizzato per la gestione del servizio (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di collaborazione a progetto, ecc.); su richiesta del Responsabile Comunale, è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro di tutti gli operatori impiegati;
- al rispetto, nei confronti del proprio personale, anche se per sostituzioni temporanee, dei vigenti contratti di lavoro di categoria, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. A richiesta del Comune, il soggetto affidatario è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto prescritto;
- ad impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- ad adottare azioni e modelli organizzativi orientate a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato turn-over;
- ad assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo di ciò all'Amministrazione Comunale adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa;
- ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- a munire di apposito tesserino di riconoscimento i lavoratori impiegati nel servizio affidato.

In caso di operatori di cittadinanza non italiana, il soggetto affidatario dovrà dimostrarne il possesso di valido titolo di soggiorno, trasmettendo copia di detti documenti alla Direzione n.18 – Servizi sociali e sport.

Il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente. E' tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione n.18 – Servizi sociali e sport tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi e risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiale inidonei o dannosi messi a disposizione della medesima.

Art. 8

Progetto di gestione

Il servizio oggetto dell'appalto si svolgerà secondo il Progetto di gestione elaborato dal soggetto affidatario presentato in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati, nel Bando e nel Disciplinare di gara.

Il progetto presentato è vincolante per l'affidatario.

Art. 9

Comunicazioni e report relativi alle attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Direzione n.18 – Servizi sociali e Sport, **trimestralmente** (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo, la seguente documentazione,:

- riepilogo presenze giornaliere degli ospiti;
- riepilogo presenze delle risorse professionali impiegate, secondo quanto previsto all'art.6 del presente Capitolato;

- il dettaglio riepilogativo del costo aziendale del personale stabilmente impiegato nel progetto, attestato dal Responsabile dell'Ufficio paghe e contributi del soggetto affidatario o da studio professionale competente in materia);
- riepilogo numero pasti erogati nel trimestre;
- report relativo alle ore/interventi mediazione linguistico-culturale erogate;
- report relativo alle ore consulenza legale erogate;
- report relativo al numero di corsi di lingua attivati e l'elenco dei partecipanti ai corsi;
- un report delle ore di docenza per i corsi di lingua italiana;
- report dei percorsi di formazione ed integrazione attuati;
- report relativo ai contributi erogati agli ospiti.
- una relazione intermedia (entro il 31 luglio di ogni anno) e una relazione finale (entro il 31 gennaio di ogni anno) nelle quali dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente almeno
 - il numero di presenze, complessive, per sesso, paesi di provenienza, fasce d'età delle persone accolte;
 - le tipologie di permessi di soggiorno delle persone accolte;
 - le presenze ai vari percorsi formativi offerti (corsi di lingua, corsi di formazione, stage aziendali e tirocinii);
 - gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d'accoglienza, inserimenti lavorativi con l'indicazione dei settori lavorativi ove sono avvenute, accessi all'alloggio autonomo ecc.) ;

ed in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione dell'intervento.

Il soggetto affidatario si impegna, altresì, a fornire, su richiesta e con le modalità ed i termini da indicarsi da parte dell'amministrazione comunale, la rendicontazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Art. 10

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

A) Acquisto di beni

Ai sensi di quanto già indicato nelle schede descrittive dei servizi, saranno a totale carico del soggetto affidatario l'acquisto di tutti i beni di consumo in esse indicati, necessari per lo svolgimento delle attività di gestione del Centro, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, nonché, tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione.

B) Sicurezza e igiene sul lavoro – piani e emergenza

Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08, e successive modifiche.

Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a:

- elaborare un documento di "valutazione dei rischi" specifico per l'attività svolta;
- provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato;

- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio;
- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze;
- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell'art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modifiche, nonché aver provveduto all'idonea formazione;
- indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l'attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.

C) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro

Il soggetto affidatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi, persone e/o cose, in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è esonerato inoltre:

- da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'impresa per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti dipendente dalla mancata osservanza dei termini del presente contratto.

Il soggetto affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, prima dell'avvio del servizio, ad adeguata copertura assicurativa, esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità al riguardo, tramite la stipula con primaria Compagnia, di polizza avente ad oggetto:

- assicurazione per danni agli utenti, a terzi o a cose dallo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento;
- assicurazione per incendio e furto da stipularsi quale gestore della struttura, messa a disposizione da parte del soggetto affidatario quale sede del servizio;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni.

Nel novero dei terzi debbono essere compresi i dipendenti dell'Ente e l'Ente stesso nella sua qualità di committente.

Il soggetto affidatario presenterà al Comune copia conforme delle polizza assicurativa sottoscritta, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata del contratto.

D) Obblighi contributivi ed assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dal soggetto affidatario, sono a carico dello stesso che ne è il solo responsabile.

E) Trattamento dei dati personali

In applicazione del D.Lgs. 196/03, il soggetto affidatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate nel Centro da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il soggetto affidatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

F) Effettuazione del servizio in caso di sciopero

In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS., il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune della possibilità di adesione del proprio personale a uno sciopero, almeno sette giorni prima dello stesso.

G) Sede organizzativa

Il soggetto affidatario dovrà garantire, entro trenta giorni dall’avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, una propria sede operativa nel territorio del Comune.

Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all’organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.00, nonché di fax e di indirizzo e-mail cui fare riferimento in caso di particolare urgenza.

Il domicilio del soggetto affidatario dovrà essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il Comune indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso.

Art. 11 Compiti del Comune

Il Comune attraverso gli uffici competenti della Direzione Servizi Sociali e Sport si riserva i seguenti compiti e funzioni:

- attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni anche attraverso incontri periodici con il soggetto affidatario finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica globale dell’andamento delle attività svolte in ottemperanza del presente capitolato;
- la verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni richieste e sulle modalità del loro espletamento anche sulla base di quanto stabilito dall’Accordo tra Comune di Firenze e Ministero dell’Interno di cui all’art. 2, comma 1, del presente Capitolato.

Il Comune individua un proprio Responsabile per il progetto al quale viene affidato l'incarico di effettuare verifiche e controlli sul regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento alla qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al livello di raggiungimento degli obiettivi, anche valutando i report e le relazioni trasmesse dal soggetto affidatario.

Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Responsabile Comunale per il progetto, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.

Inoltre ai sensi dell'Accordo sottoscritto dal Comune di Firenze e dal Ministero dell'Interno di cui al precedente art. 2, il Comune di Firenze e la Prefettura di Firenze costituiranno un apposito Comitato preposto al periodico monitoraggio del regolare svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente capitolato.

Art. 12

Durata dell'appalto

L'affidamento oggetto del presente Capitolato avrà la durata di 3 anni con decorrenza dal 31 marzo 2010 e scadenza il 30 marzo 2013.

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all'appalto e il relativo finanziamento ministeriale, nonché nel caso l'aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con soddisfazione per l'Amministrazione Comunale, è prevista la possibilità di rinnovo espresso del contratto per ulteriori due periodi di durata non superiore a quella iniziale, fino ad un massimo complessivo di 4 (quattro) anni.

Il soggetto affidatario si impegna ad assicurare, alla fine del rapporto contrattuale, in caso di impossibilità o indisponibilità di una delle parti a ulteriori ripetizioni dell'affidamento ai sensi del precedente comma, e dietro eventuale esplicita richiesta del Comune, la disponibilità alla proroga del contratto per un periodo di almeno 90 giorni, alle medesime condizioni vigenti al momento della scadenza, fatta salva la possibilità di eventuale aggiornamento dei prezzi.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza della convenzione il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentrati, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per il Comune.

Art.13

Deposito cauzionale

Il soggetto affidatario, prima della stipula della convenzione, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo massimo presunto dell'appalto nel triennio (articolo 113 del D.Lgs. 163/2006), come determinato in sede di gara, con le stesse modalità della cauzione provvisoria. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del soggetto affidatario, il Comune incamererà la cauzione definitiva salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

La cauzione resterà vincolata fino al completamento degli obblighi contrattuali; lo svincolo dovrà essere autorizzato con apposito atto del Comune.

Art. 14

Corrispettivo e modalità di pagamento

A) Corrispettivo per la gestione dei servizi

Il corrispettivo per la gestione dei servizi, di cui all'art.3 del presente Capitolato, verrà erogato dal Comune sulla base delle presenze effettive giornaliere documentate dal soggetto affidatario per l'importo pro capite pro die indicato dallo stesso soggetto affidatario nell'offerta economica, fino al numero massimo di 130 ospiti al giorno.

Qualora le presenze dell'utenza dovessero risultare inferiori al 60% della ricettività massima per oltre 30 giorni, sarà garantita al soggetto affidatario la corresponsione, per il suddetto periodo, di una somma pari al 60% delle suddette 130 unità.

La quota giornaliera pro capite indicata dal soggetto affidatario nell'offerta economica, è onnicomprensiva di qualunque costo d'impresa o altro che il soggetto affidatario si assume e la stessa rimarrà fissa e invariabile per tutto il periodo contrattuale.

Il soggetto affidatario dovrà trasmettere alla Direzione Servizi Sociali e Sport, **trimestralmente** (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) la seguente documentazione, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo, ai fini dell'erogazione da parte del Ministero dell'Interno al Comune di Firenze del finanziamento di cui all'art. 8, comma 2, dell'Accordo relativo agli oneri per i servizi di cui al presente Capitolato:

- riepilogo presenze giornaliere degli ospiti;
- riepilogo presenze delle risorse professionali impiegate, secondo quanto previsto all'art.6 del presente Capitolato;
- il dettaglio riepilogativo del costo aziendale del personale stabilmente impiegato nel progetto, attestato dal Responsabile dell'Ufficio paghe e contributi del soggetto affidatario o da studio professionale competente in materia);
- riepilogo numero pasti erogati nel trimestre;
- report relativo alle ore/interventi mediazione linguistico-culturale erogate;
- report relativo alle ore consulenza legale erogate;
- report relativo al numero di corsi di lingua attivati ed elenco partecipanti /corso;
- un report delle ore di docenza per i corsi di lingua italiana;
- report dei percorsi di formazione ed integrazione attuati;
- report relativo ai contributi erogati agli ospiti.

Il corrispettivo collegato alla documentazione sopra riportata sarà liquidato dal Comune di Firenze in rate trimestrali posticipate, entro 90 giorni dalla protocollazione delle fatturazioni, salvo buon fine della suddetta documentazione trasmessa dal Comune di Firenze al Ministero e a seguito dell'avvenuto incasso del relativo finanziamento ministeriale, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario (DURC).

B) Corrispettivo per la disponibilità e l'utilizzo dell'immobile sede del Centro

Per quanto concerne la disponibilità e l'utilizzo dell'immobile sede del Centro, di cui all'art. 4 del presente Capitolato, sarà riconosciuto al soggetto affidatario l'importo annuale indicato nell'offerta economica relativa alla sede del Centro, previa verifica di congruità dalla Commissione Valutazioni Immobiliari della Direzione Patrimonio di cui all'art.72 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di affidamento, la sede del Centro dovesse essere trasferita in altro immobile, il soggetto affidatario si impegna a garantire che lo stesso risponda a tutti i requisiti di cui all'articolo 4. In tale ipotesi, il prezzo per la messa a disposizione e l'utilizzo della nuova sede non potrà essere superiore a quello stabilito in sede di affidamento iniziale e, comunque, sarà oggetto di verifica di congruità da parte della Commissione Valutazioni Immobiliari della Direzione Patrimonio di cui all'art.72 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune.

L'importo annuale relativo alla messa a disposizione e all'utilizzo dell'immobile sede del Centro sarà liquidato dal Comune in rate semestrali posticipate, entro 90 giorni dalla protocollazione delle fatturazioni, a seguito dell'avvenuto incasso del relativo finanziamento ministeriale, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario (DURC).

C) Oneri per gestione e manutenzione dell'immobile sede del Centro

Per quanto concerne gli oneri economici relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'immobile sede del Centro, ivi comprese le spese di telefonia, sarà riconosciuto al soggetto

affidatario un rimborso fino ad un massimo di € 170000,00 annuali (onnicomprensivi anche di eventuale IVA se dovuta).

Il soggetto affidatario dovrà trasmettere trimestralmente, ai fini dell'erogazione da parte del Ministero al Comune del finanziamento per i suddetti oneri, **copia delle relative evidenze contabili** entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo.

L'importo relativo a tali oneri sarà liquidato dal Comune in rate trimestrali posticipate, entro 90 giorni dalla protocollazione delle fatturazioni, salvo buon fine della suddetta documentazione trasmessa dal Comune al Ministero e a seguito dell'avvenuto incasso del relativo finanziamento ministeriale, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario (DURC).

D) Rimborso spese per eventuali danneggiamenti

Per quanto riguarda le eventuali spese necessarie per la riparazione dei possibili danneggiamenti causati dagli ospiti della struttura, queste potranno essere rimborsate al soggetto affidatario sulla base di appositi rendiconti presentati dal soggetto affidatario stesso e comunque nei limiti degli stanziamenti riconosciuti e messi a disposizione da parte del Ministero al Comune, in attuazione dell'art. 6, comma 1 punto 3), del citato Accordo.

Art.15 Penalita'

L'inosservanza da parte del soggetto affidatario anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione "ipso facto e de jure" del contratto stesso a norma dell'art.1456 C.C. mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. A tale fine, tutte le clausole del presente capitolato e relativi allegati sono da intendersi come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta presentato sia vincolante per l'affidatario. Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune procede comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un controtermine per il chiarimento.

In caso di negligenze o inadempienze procedurali o di comunicazioni previste (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute etc.) l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso in cui, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo giornaliero per ogni servizio non effettuato o parzialmente effettuato ed il 50% dell'importo giornaliero per ogni giorno in cui il servizio complessivo non è stato garantito od effettuato da parte delle Impresa aggiudicatrice per qualsiasi motivo imputabile alla stessa.

Le penali di cui al precedente comma verranno applicate anche qualora il servizio non venga svolto, in tutto o in parte, per fatto non imputabile al soggetto aggiudicatario (come, ad es., in caso di sciopero).

Le penalità sono addebitate sui crediti del soggetto affidatario dipendenti dal contratto o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.

Art.16 **Cessione e subappalto**

E' vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione immediata del contratto, ad eccezione dei seguenti servizi di cui all'art.3 del presente Capitolato e relativa scheda allegato 1:

- servizi di lavaggio e stiratura della biancheria da letto e da bagno, nonché dei servizi di lavaggio e sanificazione all'occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi;
- servizio di fornitura giornaliera dei pasti;
- servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti comuni.

Il ricorso al subappalto per tali attività deve essere specificato in sede di partecipazione alla gara, ed è sottoposto a quanto previsto all'art.118 del D.lgs 163/06.

Resta fermo che ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati resta del soggetto affidatario, che si configura anche come unico riferimento del Comune per eventuali comunicazioni o contestazioni.

E' fatta altresì salva per il Comune la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica della qualità dei servizi erogati dai soggetti subappaltatori, nonché all'accertamento dei necessari requisiti giuridico-amministrativi in capo ai subappaltatori.

Il soggetto aggiudicatario deve fornire all'Amministrazione comunale copia del contratto di subappalto, non

oltre 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione dello stesso e almeno 5 giorni prima dell'avvio del servizio.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art.17 **Risoluzione del contratto**

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

1. grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Capitolato e o al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dall'art. 136, comma 1, 2, 3, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
2. gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
3. grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
4. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
5. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
6. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
7. cancellazione dell'affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento;
8. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 6) e 7) l'Amministrazione Comunale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

Per le prestazioni inerenti i servizi oggetto del presente capitolato, fatta eccezione dei servizi per quelli quali ne è espressamente prevista la possibilità ai sensi del precedente, art. 16, è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Art. 18 **Recesso**

Il Comune si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, in qualunque tempo, in caso di revoca o sospensione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno o in caso di recesso dall'Accordo da parte dello stesso Ministero, ai sensi dell'art.11 di detto Accordo.

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 134 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm..

Ove all'atto del recesso l'ammontare delle spese liquidate fino a quel momento per le prestazioni in argomento, sia inferiore ai quattro quinti del corrispettivo, sarà corrisposto al soggetto affidatario, a titolo di clausola penitenziale, un compenso pari al 10% della loro differenza.

In caso contrario nulla sarà dovuto al soggetto affidatario.

La facoltà di recesso sarà comunicata al soggetto affidatario con un congruo anticipo.

Art. 19 **Assoggettamenti fiscali**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto affidatario, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a carico del Comune.

Le spese di contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico del soggetto affidatario.

Art. 20 **Esecuzione in danno**

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione dell'intero servizio oggetto d'appalto o di sua parte per qualsiasi motivo non sia reso dal soggetto affidatario, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni.

Art. 21 **Fallimento dell'affidatario**

Il soggetto affidatario, assumendo le prestazioni, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e il Comune provvederà a termini di legge.

Art. 22
Controversie

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, il soggetto affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Firenze, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

Art. 23
Foro competente

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Art. 24
Rinvio a norme vigenti

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli del Capitolato o nel Bando di Gara, si fa rinvio al codice civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore, nonché a quanto disposto nell'avviso di selezione.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A. Servizi di Accoglienza costituiti da:

- A.1 Servizio di accoglienza
- A.2 Servizi di pulizia
- A.3 Servizio di gestione amministrativa
- A.4 Sostegno ed accompagnamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari
- A.5 Inserimento scolastico e Servizi per i minori
- A.6 Servizi di orientamento per l'accesso ai servizi territoriali
- A.7 Servizio di supporto alle pratiche burocratico amministrative
- A.8 Servizio assistenza psicologica
- A.9 Servizio di portierato e di sorveglianza notturna

A1. Servizio di accoglienza

prevede l'erogazione dei seguenti servizi e/o la fornitura dei seguenti beni:

A.1.1. Alloggio

- posto letto in camera singola o multipla con comodino e armadietto
- fornitura di coperte, cuscini e di biancheria da letto e da bagno,
- fornitura di prodotti per l'igiene personale (il kit per l'igiene personale dovrà includere almeno: spazzolino, dentifricio, shampoo, schiuma bagno, saponetta, kit barba, carta igienica, detersivi, assorbenti igienici, sacchetti nettezza)
- servizio di lavaggio e stiratura **con periodicità almeno settimanale** della biancheria da letto e da bagno, nonché lavaggio e sanificazione all'occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi; tale servizio potrà essere realizzato anche mediante subappalto a ditta esterna specializzata e idonea;
- servizio di lavanderia attrezzata per la biancheria e gli indumenti ad uso personale – con dotazione congrua di lavatrici in relazione al numero degli ospiti, e predisposizione di turni di lavaggio che garantiscano ad ogni ospite la fruizione periodica del servizio;
- fornitura dei detersivi per il servizio di lavanderia attrezzata.

A.1.2 Vitto

Il soggetto affidatario dovrà garantire **la fornitura di n° 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena)**. In particolare, la fornitura del vitto potrà essere realizzata mediante preparazione in loco con personale qualificato, oppure mediante subappalto a ditta esterna specializzata e idonea.

Deve comunque essere garantita la realizzazione di menù differenziati nei casi di problemi particolari da parte degli ospiti.

Nella predisposizione del menù deve essere garantito il rispetto delle culture di provenienza degli ospiti.

In caso di presenza di minori andrà fornita ad essi anche una merenda pomeridiana

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire:

- la fornitura delle stoviglie occorrenti per la ristorazione (piatti, bicchieri, posate, tovaglie, tovaglioli ecc.), apparecchiatura e sparcchiatura dei tavoli.
- il servizio di sporzionamento, distribuzione e somministrazione della colazione, del pranzo, della cena e in caso di presenza di minori anche della merenda.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire nella realizzazione del suddetto servizio (e richiedere all'eventuale subappaltatore analogo impegno) il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di igiene (in particolare del D.P.R. N. 327/80).

A 1.3 vestiario, medicinali, presidi sanitari e pocket money

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di biancheria intima (kit maglietta, mutande calzini)

Per i minori dovrà essere garantita, al bisogno, la fornitura di corredo personale e la fornitura di quanto necessario per neonati o lattanti (cibo, vestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, biberon ecc. carrozzina/passeggino.)

Forniture di medicinali e di presidi sanitari da banco necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria e la fornitura dei farmaci dietro prescrizione medica.

Per le piccole spese personali degli ospiti adulti **dovrà essere erogata** la somma giornaliera di € 2,00 a titolo di pocket money, da erogarsi in unica soluzione mensilmente.

A.2 Servizi di pulizia

Il soggetto affidatario dovrà garantire il servizio di pulizia degli ambienti comuni.

In particolare, è a carico dell'affidatario il servizio **di pulizia ordinaria (da effettuarsi dal lunedì al sabato)** degli ambienti comuni, uffici, scale, mensa nonché il servizio **di pulizia straordinaria** (almeno con frequenza mensile, inclusi vetri, termosifoni, ecc.) da realizzarsi con proprio personale o tramite subappalto a ditta esterna specializzata e idonea.

La pulizia quotidiana delle camere assegnate è a carico degli ospiti e a tal fine il soggetto affidatario dovrà fornire loro l'attrezzatura ed i prodotti di pulizia necessari.

A.3 Servizio di gestione amministrativa

Criteri di ammissione e presa in carico dell'utenza

Le richieste di inserimento in struttura, sia provenienti da presenze sul territorio (lista d'attesa ecc.) sia riferite alle procedure di accesso all'accoglienza ai sensi del Decreto Legislativo n.140/2005 verranno istruite dalla Direzione Servizi Sociali e Sport.

Gli inserimenti saranno disposti dalla suddetta Direzione.

Al momento dell'inserimento di un nuovo beneficiario all'interno del centro, il soggetto affidatario è tenuto a:

- comunicare via fax alla Direzione Servizi Sociali e Sport l'avvenuto inserimento dell'ospite;
- segnalarne obbligatoriamente la presenza alla questura di zona entro 48 ore, ai sensi dell'Art. 7 D.Lgs n. 286/1998;
- supportare se necessario anche con accompagnamento e mediazione linguistico del nuovo ospite per la definizione delle procedure per il rilascio del codice fiscale, per l'iscrizione al SSN e la scelta del medico di base e l'effettuazione degli screening sanitari d'ingresso.
- supportare se necessario anche con accompagnamento e mediazione linguistico del nuovo ospite per la definizione delle procedure per il rilascio, la variazione o il rinnovo del permesso di soggiorno e per l'iscrizione anagrafica

Entro cinque giorni dall'inserimento dovrà essere realizzato da una equipe di operatori (costituita almeno dal coordinatore e dagli operatori referenti per le attività dell'accoglienza e per l'integrazione) coadiuvati se necessario da interpreti nelle lingue conosciute dai beneficiari, un colloquio d'ingresso in occasione del quale dovrà essere presentato al nuovo ospite il progetto di accoglienza e date le informazioni riguardo al funzionamento del centro, le regole di convivenza.

le incombenze sanitarie e amministrative urgenti da assolvere (iscrizione al SSN, scelta del medico, vaccinazioni e gli screening sanitari obbligatori da effettuare, pratiche connesse con i permessi di soggiorno, inserimento scolastico dei minori, inserimento nei corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana) e l'acquisizione delle informazioni relative alla storia, i bisogni, le aspettative dell'ospite, necessarie alla redazione della cartella personale ed all'impostazione dei percorsi condivisi di formazione e integrazione..

In occasione dal colloquio dovranno presentati ed esplicitati il regolamento contenente le norme di convivenza nella struttura ed il patto o contratto di accoglienza ove saranno indicati in maniera esplicita il periodo di accoglienza e la tipologia dei servizi verranno erogati dal progetto ed indicati gli impegni di partecipazione attiva e di rispetto delle regole che il beneficiario si assume. Il Patto di Accoglienza dovrà essere sottoscritto dal beneficiario e dal coordinatore responsabile del progetto per il soggetto affidatario.

La sottoscrizione del regolamento di convivenza e del patto o contratto di accoglienza da parte del beneficiario sono condizioni indispensabile per la sua permanenza nel progetto

I successivi colloqui dovranno finalizzati ad implementare le informazioni d'orientamento e a definire il progetto formativo personalizzato e a monitorare nel tempo il percorso di accoglienza di formazione e d'integrazione predisposto e condiviso con l'ospite.

La definizione del progetto personale individualizzato deve consentire alla persona di avere chiara la valenza e gli obiettivi degli interventi di accoglienza e di integrazione.

Per ciascun ospite dovrà essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, ove dovrà essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne e registrati i servizi e le attività erogate in suo favore.

Il soggetto gestore dovrà predisporre un regolamento di convivenza nella struttura e un patto o contratto di accoglienza ove siano sinteticamente esplicitati i diritti ed servizi che verranno erogati ai beneficiari ed ove sia prevista una formulazione relativa all'impegno che il beneficiario si assume circa il rispetto delle regole di accoglienza e la partecipazione attiva alle attività connesse al percorso formativo personalizzato con lui concordato e condiviso.

Sia il regolamento che il patto o contratto di accoglienza dovranno essere tradotti nelle lingue di provenienza dei beneficiari o in caso lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una lingua conosciuta dal beneficiario.

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento costante anche su supporto elettronico di:

- un registro generale degli inserimenti - contenente le indicazioni anagrafiche, la nazionalità, il sesso, la tipologia del permesso di soggiorno date d'ingresso, d'uscita nel progetto e degli esiti del percorso con l'indicazione della motivazione d'uscita..
- un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti
- un registro scadenziario dei permessi di soggiorno e delle convocazioni da parte delle Commissioni territoriali asilo;
- un registro dei contributi economici erogati agli utenti, con relativa attestazione di ricevuta da parte del percettore;
- una scheda o registro dei servizi erogati a ciascun beneficiario.

Nel centro dovrà essere attivato un servizio di ricezione e consegna della corrispondenza epistolare e telegrafica degli ospiti.

Il soggetto affidatario è tenuto inoltre a garantire ai beneficiari del progetto:

- il pagamento delle **spese inerenti** il rilascio, rinnovo o la variazione dei permessi di soggiorno degli ospiti del centro ivi incluse le spese per le foto
- la **fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari** per l'audizione dinanzi alla commissione territoriale asilo, per recarsi in altre città ai fini del rilascio, rinnovo o modifiche del permesso di soggiorno.

- la **fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari** per l'effettuazione di eventuali visite sanitarie fuori regione;
- la **fornitura ai beneficiari di titoli di viaggio urbani, extraurbani o ferroviari per trasferimenti connessi alla partecipazione, fruizione o accesso ad attività o servizi promossi o concordati nell'ambito del progetto** (visite mediche, partecipazione a corsi scolastici o di formazione professionale, partecipazione ad iniziative ecc.)

Il soggetto affidatario dovrà trasmettere **trimestralmente** (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) la seguente documentazione, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo, ai fini dell'erogazione da parte del Ministero dell'Interno al Comune di Firenze del finanziamento di cui all'art. 8, comma 2, dell'Accordo relativo agli oneri per i servizi di cui al presente Capitolato:

- **riepilogo presenze giornaliere degli ospiti;**
- **riepilogo presenze delle risorse professionali impiegate, secondo quanto previsto all'art.6 del presente Capitolato;**
- il dettaglio riepilogativo del costo aziendale del personale stabilmente impiegato nel progetto, attestato dal Responsabile dell'Ufficio paghe e contributi del soggetto affidatario o da studio professionale competente in materia);
- **riepilogo numero pasti erogati nel trimestre;**
- **report relativo alle ore/interventi mediazione linguistico-culturale erogate;**
- **report relativo alle ore consulenza legale erogate;**
- **report relativo al numero di corsi di lingua attivati e l'elenco dei partecipanti ai corsi;**
- **un report delle ore di docenza per i corsi di lingua italiana;**
- **report dei percorsi di formazione ed integrazione attuati;**
- **report relativo ai contributi erogati agli ospiti.**

Il soggetto affidatario dovrà inoltre trasmettere (con nota debitamente sottoscritta dal Coordinatore dei servizi di cui all'art.5 del Capitolato e dal legale Rappresentante) una relazione intermedia (entro il 31 luglio di ogni anno) e una relazione finale (entro il 31 gennaio di ogni anno) nelle quali dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento.

La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente almeno:

- **il numero di presenze, complessive, per sesso, paesi di provenienza , fasce d'età delle persone accolte,**
- **le tipologie di permessi di soggiorno delle persone accolte.**
- **le presenze ai vari percorsi formativi offerti (corsi di lingua, corsi di formazione, stage aziendali e tirocinii)**
- **gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d'accoglienza, inserimenti lavorativi con l'indicazione dei settori lavorativi ove sono avvenute, accessi all'alloggio autonomo ecc.)**

- **ed in generale tutti i dati e le informazioni che possano permettano la migliore valutazione dell'intervento.**

Il soggetto affidatario è tenuto a fornire, su richiesta e con le modalità ed i termini da indicarsi da parte dell'amministrazione comunale, la rendicontazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

A.4 Sostegno ed accompagnamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari

Ai beneficiari del progetto dovrà essere garantito il pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il supporto all'espletamento delle pratiche burocratico amministrative per l'iscrizione al servizio e per scelta del medico di famiglia e del pediatra, per l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Ad ogni ospite dovrà essere offerto l'accompagnamento e l'eventuale mediazione linguistico culturale per facilitare l'accesso alle strutture sanitarie di secondo livello per l'effettuazione di indagini radiologiche, visite specialistiche e per la prevenzione e cura delle varie patologie o ricoveri e ospedaliere.

Dovrà essere altresì favorito e supportato l'accesso ai consultori per la salute delle donne e dei minori.

Per ciascun ospite dovrà essere predisposta ed costantemente e aggiornata la cartella sanitaria.

Gli operatori hanno altresì il compito di fornire le informazioni sulla dislocazione nel territorio dei servizi sanitari sui servizi ivi erogati e le modalità per accedervi, e di facilitare e favorire l'accesso autonomo a tali servizi da parte degli ospiti e nei casi necessari garantirne l'accompagnamento.

In generale, sarà compito del soggetto affidatario fungere da interfaccia fra i servizi sanitari territoriali e gli ospiti del progetto per favorire e facilitare l'accesso ai servizi e garantire il diritto alla salute delle persone ospitate

Il soggetto affidatario dovrà altresì garantire il rapporto con i servizi sociali territorialmente competenti e predisporre informative e relazioni da inviare al Servizio Sociale competente della eventuale presa in carico del utenza del Centro.

A.5 Inserimento scolastico e Servizi per i minori

Il soggetto affidatario dovrà garantire ai minori età scolare l'inserimento scolastico (iscrizione – accesso ai servizi refezione – accesso al servizio di trasporto scolastico) e la fornitura del materiale didattico (libri, fotocopie, corredo scolastico, quaderni, penne, ecc.).

Dovrà essere supportato e favorito, anche con il ricorso a mediatori linguistico culturali, il rapporto della famiglia del minore con gli insegnanti.

Dovranno essere favorite le occasioni di partecipazione dei minori e delle loro famiglie alle attività sociali ed alle iniziative extrascolastiche organizzate dai compagni di classe o da associazioni ed altre realtà territoriali (compleanni, cene, uscite in città).

All'interno della struttura dovrà essere previsto ed attrezzato con materiali ed attrezzature didattiche, audiovisuali e ludiche, uno spazio di socializzazione per i minori per lo svolgimento di attività di supporto all'integrazione scolastica e ludiche.

A.6 Servizi di orientamento per l'accesso ai servizi territoriali

A.7 Servizio di supporto alle pratiche burocratico amministrative

L'obiettivo dell'inclusione sociale, dovrà prevedere anche l'attuazione di attività tese a favorire la graduale acquisizione da parte degli ospiti del progetto della capacità di muoversi nel territorio in

piena autonomia, attraverso azioni di orientamento, di accompagnamento e di facilitazione all'accesso ai servizi pubblici del territorio, con particolare riferimento a:

- ai servizi sociali
- ai servizi anagrafici
- ai servizi erogati da Centri per l'impiego
- alle pratiche da svolgersi presso le Questure o le Poste ed altri enti per il rilascio, rinnovo o modifiche ai permessi di soggiorno, per le procedure connesse alla richiesta di protezione internazionale, al ricongiungimento familiare, alle procedure previste per i rimpatri volontari assistiti ,per il riconoscimento di titoli di studio e/o professionali ecc.
ed più in generale nella conoscenza del territorio (trasporti, poste, banche, reti dell'associazionismo ecc

Svolgendo in tale azione il ruolo indispensabile di interfaccia ospiti-servizi e ospiti-istituzioni, supportandoli nella presentazione delle pratiche, nella predisposizione degli atti e della documentazione occorrente e se necessario facilitandone la fruizione tramite l'apporto dei mediatori linguistico culturali .

A.8 Servizio assistenza psicologica

Il Servizio di assistenza psicologica, dovrà essere svolto da personale qualificato, come meglio specificato dall'art. 6 del Capitolato, per non meno di 6 ore settimanali.

Tale servizio dovrà garantire un'attività di supervisione dell'equipe degli operatori impiegati nel progetto, l'affiancamento degli stessi operatori nel rapporto con gli ospiti ed un'attività di monitoraggio (attraverso incontri di gruppo, per individuare le problematiche relazionali nel rapporto operatore-ospite e ospite-ospite) e di prevenzione per le categorie a rischio, attraverso colloqui individuali finalizzati alla ricerca di un nuovo equilibrio per favorire l'integrazione dell'ospite nel nuovo contesto socio-culturale.

A. 9 Servizio di portierato e di sorveglianza notturna

A. 9.1 Servizio di portierato

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un servizio di portineria e sorveglianza all'ingresso della struttura per 24 ore su 24.

L'operatore addetto al servizio di portineria avrà l'obbligo di accertare gli ingressi in struttura delle persone autorizzate (beneficiarie del progetto) in base al tesserino di riconoscimento. Gli eventuali visitatori dovranno essere ammessi nella struttura previa autorizzazione del Coordinatore o degli operatori in servizio avendo cura , per tutta la durata della visita, di trattenere i documenti d'identità del visitatore presso la portineria e di dotarlo di apposito tesserino-visitatore.

A.9.2 Servizio di sorveglianza notturna

Il soggetto affidatario dovrà garantire la presenza all'interno della struttura di almeno un ulteriore operatore con funzioni di sorveglianza ed assistenza, per l'intera settimana, durante l'orario notturno dalle ore 23,00 alle ore 7,00.

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

B. Servizi per l'integrazione costituiti da:

- B.1 Servizi per l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana
- B.2 Attività e Servizi di Socializzazione ed Intrattenimento
- B.3 Servizi di Orientamento e di sostegno per l'accesso alle occasioni di formazione professionale
- B.4 Servizi di Orientamento e di sostegno per l'accesso al lavoro
- B.5 Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell'autonomia alloggiativa

L'obiettivo primario di tali interventi e servizi dovrà essere quello di sostenere e facilitare i beneficiari nel percorso di acquisizione di una propria autonomia, nel più breve tempo possibile. Le attività e gli interventi da realizzare, pertanto, non devono essere finalizzati alla sola individuazione di risposte immediate ai bisogni dei beneficiari, ma anche a una diretta acquisizione di strumenti di inserimento socio-economico.

B.1 Servizi per l'alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana

- L'apprendimento della lingua italiana rappresenta un requisito basilare per l'inserimento dei beneficiari del progetto nel contesto sociale, nonché la condizione propedeutica per la formazione, lo studio e l'accesso al lavoro.

In tale ottica è richiesta al soggetto aggiudicatario l'attivazione di corsi di lingua italiana L2, con modalità organizzative flessibili, tali da favorire la maggiore uniformità di base dei gruppi dei partecipanti, riferibili ai diversi livelli di competenza linguistica di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

Le attività di cui alla presente lettera B.1 dovranno essere svolte da formatori in possesso almeno di uno dei seguenti titoli:

1. Laurea e abilitazione in Lettere o Materie Letterarie (4 anni);
2. Laurea e abilitazione in Lingue Straniere con almeno un biennio di italiano (4 anni);
3. Diploma universitario per l'insegnamento di lingua italiana agli stranieri (3 anni);
4. Laurea in Lingua e Cultura Italiana L2;
5. Diplomi o titoli attestanti competenze linguistiche di Lingua Italiana L2 (CEFR) di livello A1 e A2.

Tali formatori dovranno altresì essere in possesso di comprovate esperienze professionali almeno biennali, attinenti l'insegnamento della lingua italiana L2 a cittadini immigrati e/o a soggetti adulti.

Ad ogni beneficiario dovranno comunque essere garantite, nell'ambito del periodo di accoglienza, non meno di 180 ore di lezione di lingua italiana.

È altresì richiesto al soggetto aggiudicatario di attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nei confronti dei beneficiari volte ad implementare le possibilità di apprendimento della lingua italiana 2 nell'ambito delle risorse ed opportunità offerte dal territorio (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti "CPA", rete dell'associazionismo ecc.), e per il conseguimento delle certificazioni CILS o dell'esame di Stato della scuola secondaria di I grado e di II grado, ed in generale per l'accesso alle occasioni formative offerte in tale ambito dal territorio (Corsi EDA ecc.)

B.2 Attività e Servizi di Socializzazione ed Intrattenimento

Tali attività dovranno concretizzarsi attraverso la realizzazione di interventi finalizzati a:

- facilitare la conoscenza del progetto di accoglienza, della condizione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in generale e del diritto di asilo;
- favorire un positivo inserimento sociale delle persone nella comunità locale;
- prevenire l'insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione;
- evitare casi di rifiuto e isolamento;
- valorizzare il dialogo interculturale.

Attraverso la realizzazione o la facilitazione all'accesso ed alla partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive, sociali, con il coinvolgimento di enti pubblici, comunità di cittadini stranieri, associazioni e altre realtà del terzo settore, enti religiosi, scuole, ecc. Favorendo, nella organizzazione di queste iniziative, la partecipazione attiva dei beneficiari del progetto.

E' condizione inderogabile richiesta per l'erogazione dei suddetti servizi che all'erogazione dei servizi di cui ai punti B2, B3, B4 E B5, dovrà essere destinata una quota per ogni ospite adulto (con esclusione dei costi relativi al personale) non inferiore a € 7,00 pro capite pro die.

B.3 Servizi di Orientamento e di sostegno per l'accesso alle occasioni di formazione professionale

In tale ambito è richiesto al soggetto affidatario:

- di facilitare, mediante l'informazione e l'orientamento sui servizi offerti, l'accesso ai servizi per il lavoro presenti sul territorio Centri per l'Impiego ed Agenzie per il lavoro
- di attivare interventi volti alla conoscenza e rivalutazione delle competenze, abilità capacità ed esperienze pregresse dei beneficiari attraverso gli strumenti del bilancio di competenza, il curriculum vitae e/o tesi a favorire la certificazione delle eventuali competenze pregresse
- di realizzare attività di orientamento e di informazione nei confronti dei beneficiari sull'offerta formativa-professionale nell'ambito del territorio ampio,
- di sostenere, accompagnare e facilitare l'accesso dei beneficiari ai corsi di formazione professionale
- di avviare rapporti continuativi con gli enti e le agenzie di formazione
- presenti sul territorio per verificare le opportunità e prevedere accordi che facilitino l'accesso dei beneficiari ai corsi di formazione professionale programmati o da programmare.

B.4 Servizi di Orientamento e di sostegno per l'accesso al lavoro

In tale ambito è richiesto al soggetto affidatario:

- di orientare e facilitare l'accesso dei beneficiari ai Centri per l'impiego per l'effettuazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro a fini della certificazione dello stato di disoccupazione;
- di attuare azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio finalizzate ad agevolare le scelte professionali dei beneficiari e il loro ingresso nel mercato lavorativo, attraverso esperienze di formazione in azienda, mediante strumenti quali i tirocini formativi e le borse lavoro. (prevedendo per tali forme di sostegno un importo non superiore a € 400,00 ad inserimento);
- di attuare azioni d'informazione e di orientamento sulla normativa del lavoro (norme in materia di sicurezza, diritti e doveri, diritti sindacali, tipologia dei contratti di lavoro, conoscenza e lettura di una busta paga ecc.) e/o favorire o promuovere l'accesso a corsi di formazione su tali materie anche in collaborazione con le OO.SS. O o con Patronati;

- di attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, per la preparazione e gestione del colloquio di lavoro ecc.;
- di attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento verso i servizi che possano supportare l'accesso al lavoro autonomo (camere di commercio; incubatori d'impresa, associazioni di categoria; sportelli e agenzie specializzate).

B.5 Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell'autonomia alloggiativa

In tale ambito è richiesto al soggetto affidatario:

- di attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca
- di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; la lettura dei giornali degli annunci; la gestione delle utenze; ecc.).
- di attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto dei beneficiari nella stipula dei contratti d'affitto.
- di attuare azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto sulle modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle liste per alloggi sociali o popolari, a fondi pubblici destinati al supporto per il pagamento di canoni di locazione, e/o ad altre soluzioni abitative intermedie o temporanee offerte dal territorio.
- di supportare i beneficiari in uscita dal progetto, che abbiano conseguito un positivo percorso di inclusione lavorativa tale da rendere possibile l'accesso ad una soluzione alloggiativa autonoma, **con la concessione di un contributo per l'alloggio** al fine di agevolarne il percorso di inserimento socio-economico-abitativo. Tale contributo dovrà essere destinato a coprire alcune spese, come: la caparra; i costi di agenzia; spese di registrazione del contratto; prime mensilità (anche in modo parziale); prime spese condominiali; spese di allaccio delle utenze (**con un limite massimo di € 2400**)
- di supportare altresì i suddetti beneficiari che accedono all'alloggio autonomo, con la concessione di un **contributo per l'acquisto di arredi mobili**, elettrodomestici e altri oggetti destinati all'allestimento di un'abitazione (**con un limite massimo di € 800**)
- di supportare i beneficiari in uscita dal progetto, che non abbiano conseguito un positivo percorso di inclusione lavorativa e/o alloggiativa con un contributo "una tantum" per la copertura
- dei costi di viaggio, di vitto e/o alloggio nei giorni immediatamente successivi all'uscita dal progetto, (**con un limite massimo di € 150**)

Servizi di informazione e consulenza legale

C. Servizi di Informazione e consulenza legale

- C.1. Servizi di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione sui diritti e doveri e sulla condizione dello straniero
- C.2.. Servizio di consulenza legale

C.1. Servizi di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione sui diritti e doveri e sulla condizione dello straniero

- Il tale ambito il soggetto gestore dovrà garantire :
l'informazione generale sulla legislazione italiana e sulle procedure in materia d'Asilo;
- l'orientamento sulla legislazione europea in materia d'asilo;
- informazioni e orientamento circa la possibilità di rimpatri volontari assistiti avviati dall'OIM o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario;
- l'assistenza personalizzata a ogni singolo ospite durante tutto l'iter della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- l'informazione e l'assistenza per il disbrigo delle seguenti pratiche: redazione della memoria personale, reperimento e traduzione di tutti i documenti che possano supportare quanto dichiarato, assistenza per l'ottenimento di referti medici a supporto della domanda d'asilo; rinnovo del permesso di soggiorno, procedure per l'accesso al gratuito patrocinio in caso di ricorso contro il diniego della domanda d'asilo; ricongiungimento familiare; reperimento e conversione dei titoli di studio conseguiti nei paesi d'origine; segnalazione alle Commissioni Territoriali del cambio di residenza dell'ospite ed ogni altra informazione e orientamento in merito a diritti e doveri connessi allo status giuridico dei beneficiari.

C.2. Servizio di consulenza legale

Il servizio di consulenza legale dovrà essere è garantito da una figura professionale specifica con laurea in giurisprudenza e iscritto all'ordine degli avvocati, con specializzazione su immigrazione e asilo comprovata da almeno 3 anni di esperienza documentabile.

Il consulente legale che curerà il servizio, dovrà essere a disposizione dei beneficiari per consulenze ed approfondimenti giurisprudenziali sulla normativa dell'asilo, dell'immigrazione e sulle procedure ad esse connesse, supportando i beneficiari anche nell'eventuale procedura di accesso al gratuito patrocinio.

Nei casi necessari, la consulenza legale dovrà essere supportata anche da mediazione linguistico-interculturale

Il soggetto affidatario dovrà garantire il servizio di informazione e consulenza legale da parte della figura professionale sopra indicata per almeno 180 ore annue.

SERVIZI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E TRADUZIONE

D. Servizi di mediazione linguistico culturale e traduzione

D.1 Servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico culturale

D.2 Servizi di traduzione testi

D.1 Servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico culturale

Caratteristiche del servizio

Il servizio è finalizzato alla facilitazione della comunicazione tra operatori e beneficiari del progetto ed in particolari nelle seguenti situazioni:

- nel colloquio d'ingresso e nei successivi incontri di approfondimento e di monitoraggio, qualora il beneficiario non abbia ancora acquisito una conoscenza sufficiente della lingua italiana;
- nelle situazioni di accesso ai servizi in cui risulti necessaria per la corretta fruizione del servizio da parte del beneficiario.

Conseguentemente il servizio di mediazione linguistico culturale, potrà aver luogo sia presso la sede del Centro Polifunzionale, sia presso le sedi dei servizi sul territorio ai quali debbono accedere i beneficiari del servizio.

Le lingue nelle quali dovrà essere garantito il suddetto servizio sono: somalo, tigrino, curdo, amarico inglese, francese, arabo, farsi, cinese, romanè.

Il soggetto affidatario nel caso si renda necessario all'espletamento del servizio, si impegna altresì a reperire (entro quindici giorni dall'ingresso del beneficiario nel progetto al fine della realizzazione del colloquio iniziale) operatori nelle lingue ulteriori a quelle sopra indicate.

Il servizio dovrà essere garantito anche in casi di urgenza o emergenza, eventualmente attraverso supporto telefonico.

D.2 Servizi di traduzione testi

Il soggetto affidatario dovrà garantire la traduzione del Regolamento di convivenza e del Patto o Cotratto di accoglienza nelle lingue di provenienza o comprensibili dai beneficiari del progetto.

Dovrà inoltre garantire la traduzione di memorie o documenti di supporto alla pratica di richiesta di protezione internazionale e di avvisi, messaggistica materiale informativo, comunicazioni e quant'altro possa facilitare la comunicazione operatori –ospiti e facilitare l'accesso e la fruizione dei servizi da parte degli ospiti (avvisi all'utenza, orari di apertura e modalità di accesso ai servizi, comunicazioni scuola-famiglia, giudizi e/o schede scolastiche sintetiche)

Il soggetto affidatario dovrà garantire la realizzazione del suddetto servizio, nelle seguenti lingue: somalo, tigrino, curdo, amarico inglese, francese, arabo, farsi, cinese, romanè.

Il soggetto affidatario nel caso si renda necessario all'espletamento del servizio, si impegna altresì a reperire (entro quindici giorni dall'ingresso del beneficiario nel progetto) operatori nelle lingue ulteriori a quelle sopra indicate.

Le traduzioni potranno essere garantite sia dall'italiano in una o più delle suddette lingue che da una o più di tali lingue all'italiano.

PERSONALE REQUISITI RICHIESTI

Il soggetto affidatario dovrà garantire, per la realizzazione dei suddetti servizi, la disponibilità delle prestazioni di:

1. operatore/i di madre lingua somala, con perfetta conoscenza della lingua italiana, in possesso di attestato di qualifica di Tecnico qualificato in mediazione linguistica e culturale per immigrati riconosciuto dalla Regione Toscana o da altre Regioni o Province Italiane riferito a un corso di almeno 450 ore o con esperienza professionale documentabile maturata con rapporti di lavoro diretti subordinati e/o collaborazioni e/o incarichi professionali di durata almeno annuale con la pubblica amministrazione o nel privato sociale nel ruolo di interprete e/o mediatore culturale;
2. operatore/i di madre lingua tigrina, con perfetta conoscenza della lingua italiana, in possesso di attestato di qualifica di Tecnico qualificato in mediazione linguistica e culturale per immigrati riconosciuto dalla Regione Toscana o da altre Regioni o Province Italiane riferito a un corso di almeno 450 ore o con esperienza professionale documentabile maturata con rapporti di lavoro diretti subordinati e/o collaborazioni e/o incarichi professionali di durata almeno annuale con la pubblica amministrazione o nel privato sociale nel ruolo di interprete e/o mediatore culturale;
3. operatore/i di madre lingua curda, con perfetta conoscenza della lingua italiana, in possesso di attestato di qualifica di Tecnico qualificato in mediazione linguistica e culturale per immigrati riconosciuto dalla Regione Toscana o da altre Regioni o Province Italiane riferito a un corso di almeno 450 ore o con esperienza professionale documentabile maturata con rapporti di lavoro diretti subordinati e/o collaborazioni e/o incarichi professionali di durata almeno annuale con la pubblica amministrazione o nel privato sociale nel ruolo di interprete e/o mediatore culturale.
4. per ciascuna delle seguenti altre lingue: amarico inglese, francese, arabo, farsi, cinese, romanè, di almeno 1 operatore della madre lingua richiesta e/o con perfetta conoscenza della lingua richiesta e della lingua italiana, in possesso di attestato di qualifica di Tecnico qualificato in mediazione linguistica e culturale per immigrati riconosciuto dalla Regione Toscana o da altre Regioni o Province Italiane riferito a un corso di almeno 450 ore o con esperienza professionale documentabile maturata con rapporti di lavoro diretti subordinati e/o collaborazioni e/o incarichi professionali di durata almeno annuale con la pubblica amministrazione o nel privato sociale nel ruolo di interprete e/o mediatore culturale.

Il soggetto affidatario, nel caso si renda necessario all'espletamento del servizio, si impegna altresì a reperire (entro quindici giorni dall'ingresso del beneficiario nel progetto al fine della realizzazione del colloquio iniziale) operatori specializzati in ulteriori lingue, della madre lingua richiesta o con perfetta conoscenza della stessa e con almeno esperienza professionale documentabile maturata con rapporti di lavoro diretti subordinati e/o collaborazioni e/o incarichi professionali di durata almeno semestrale con la pubblica amministrazione o nel privato sociale nel ruolo di interprete e/o mediatore culturale.

Modalità di erogazione, durata e numero complessivo di ore e/o traduzioni richieste

La prima ora o frazione di ora di prestazione di mediazione linguistico culturale sarà comunque considerata equivalente ad un'ora di prestazione. Per le frazioni successive alla prima ora, di durata inferiore ai 60 minuti, la prestazione sarà valutata per moduli di 30 minuti.

Riguardo alle traduzioni, il prezzo di una cartella (intesa composta di 1500 battute spazi compresi del testo italiano) sarà considerato corrispondente al prezzo di una ora di prestazione di mediazione linguistico culturale

Nel caso di traduzioni brevi (avvisi, messaggistica, brevi comunicazioni all'utente ecc.) intese come una cartella contenente un numero di battute uguali o inferiori a 750 (spazi compresi del testo italiano) il prezzo della traduzione breve sarà corrispondente al prezzo di mezz'ora di prestazione di mediazione linguistico culturale

Le attività di cui sopra dovranno essere garantite dal soggetto aggiudicatario per n. 52 settimane complessive.

Il soggetto affidatario si impegna altresì a garantire, **non meno di 750 ore annue di mediazione linguistico culturale e non meno di n. 250 annue cartelle di traduzione.**

L'intervento dei mediatori culturali nell'ambito delle ore/cartelle sopra indicate dovrà essere garantito in orari e in giorni prefissati in ragione delle esigenze del progetto, generalmente **dal lunedì al venerdì inclusi per l'intero arco dell'anno.**

In casi di urgenza o emergenza, il servizio dovrà comunque essere garantito anche nei giorni di sabato e domenica, se necessario anche telefonicamente.

MODULO A

**DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA
(DA PRESENTARE NELLA BUSTA N.1)**

Il sottoscritto

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'Impresa

Codice fiscale P.IVA

con sede in

.....

telefono.....

fax n:.....al quale acconsente siano inoltrate ad ogni effetto tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura,

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto del
per.....

.....,

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l'art.47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..... per la seguente attività ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione
- data di iscrizione.....
- durata della ditta/data termine.....
- forma giuridica.....
- numero matricola I.N.P.S. sede di.....
- numero codice I.N.A.I.L. sede di
- tipo di contratto applicato.....
- persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.L.g.s. 163/06 (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico):

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

n. dipendenti addetti al servizio

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente):

.....
.....
.....
.....

Per le sole Cooperative o Consorzi di Cooperative non iscritte nell'albo *ex lege* n. 381/91, in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l'obbligo di sede legale in Toscana;

2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006, e in particolare:

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica indicate nel precedente punto 1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;
- c) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1)- non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziari, né condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione.

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione):

.....
.....
.....
.....
.....

(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) siano state pronunciate condanne penali previste dall'art.38, comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo comma l'impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

- d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- j) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):
 - non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
 - dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
- k) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del DLgs 81/2008 e all'art.5 della L 123/07, e che l'attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art.5 della L. 3/8/07 n.123;
- l) che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone di cui alla precedente lettera b), non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno omissis di denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- m) che i soggetti di cui alla precedente lett. b), anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- n) che l'impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- o) che l'erogazione del servizio oggetto di appalto rientra nelle finalità statutarie del soggetto concorrente;
- p) l'impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003, ivi compresa l'accettazione della nomina quale "Responsabile Privacy" da parte del legale rappresentante o di chi per esso;
- q) l'applicazione del contratto collettivo CCNL di settore;
- r) l'impegno in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di appalto e di eseguire, altresì, il servizio conformemente al Progetto di gestione presentato in sede di partecipazione alla selezione e a tutte le condizioni previste dal Bando di Gara, dal Capitolato, dal Disciplinare, senza riserva alcuna;
- s) l'impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa nel Comune di Firenze;

3) che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso.

4) che le eventuali imprese con le quali l'impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, richiamato dall'art.34, comma 2 del D. Lgs 163/06, sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

5) che l'impresa ha realizzato un fatturato globale pari ad almeno € 6.000.000,00 nel triennio 2006 – 2007 – 2008. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, il fatturato globale risulta dalla somma dei fatturati di ogni impresa riunita, realizzato negli stessi anni;

6) l'elenco dei principali servizi prestati in settori simili a quelli oggetto del presente appalto negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:

7) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.L.g.s. 163/06, le seguenti parti del servizio:

(NB: Si ricorda che ai sensi dell'art.118 D. Lgs 163/06 la presente dichiarazione è indispensabile per l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi previste dal bando e dal capitolato).

Luogo e data

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'Impresa che partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno i RTC o i Consorzi.

Informativa ai sensi art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune di Firenze ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art.7 dello stesso decreto.